Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Dichiarazione di decadenza di decreti.

Nella seduta del 15 dicembre 1936-XV è stato annunziato alla Camera Fascista che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, hanno cessato di aver vigore i seguenti decreti:

« R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1216, che reca norme circa la emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto per il credito navale ».

« R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1174, concernente operazioni di finanziamento a favore di Società di navigazione ».

Roma, addì 16 dicembre 1936 - Anno XV

Il Presidente: CIANO.

(6154)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. **2121**.

Norme circa l'obbligo dell'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione, o in corso di costruzione, ad uso di abitazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire l'obbligo dell'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione ad uso di abitazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È fatto obbligo agli Enti o privati che costruiscono fabbricati destinati ad abitazione civile o popolare, di provvedere — a proprie spese — per l'adattamento a ricovero antiaereo di parte del sotterraneo o del seminterrato o, in mancanza, del pianterreno.

L'obbligo di cui al precedente comma ricorre anche per i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. — Il detto ricovero deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

1° l'area del ricovero si deve stabilire in ragione di mq. 1 per ogni mc. 200 di volume (vuoto per pieno) del fabbricato, calcolando questo volume in base alla superficie coperta e all'altezza della linea di gronda su piano stradale.

Di detta area quella destinata al soggiorno dei ricoverati si deve suddividere in celle della superficie di mq. 15 circa ciascuna e non superiore ai mq. 20;

2° l'altezza utile del ricovero non deve essere minore di m. 2;

3° le pareti del ricovero devono essere di cemento armato dello spessore minimo di cm. 15.

Ciascuna parete si deve armare con due reti di tondini di ferro a maglie quadrate di lato cm. 20 e distanti, ciascuna, cm. 2 dal rispettivo paramento. I tondini debbono avere il diametro non minore di mm. 15 per la rete corrispondente al paramento esterno e non minore di mm. 10 per l'altra ed essere convenientemente collegati fra loro. Quelli verticali devono collegarsi anche all'armatura del cielo del ricovero.

Le pareti devono essere prive di finestre;

4° il cielo del ricovero, che può costituire anche pavimento per il piano soprastante, deve essere formato da un solettone di cemento armato con armatura doppia simmetrica.

Il solettone deve resistere ai crolli delle strutture soprastanti, oltre al carico di kg. 450 per mq.

A tal fine, nel relativo calcolo statico:

a) in caso sovrastino strutture e solai di cemento armato, si deve considerare sul cielo del ricovero un carico uniformemente ripartito uguale al peso di tre solai e di metà delle corrispondenti murature, senza aumento dinamico;

b) in caso sovrastino strutture di muratura listata e solai di travi di ferro e voltine, si deve considerare sul cielo del ricovero un carico uniformemente ripartito uguale al peso di tutti i solai sovrastanti e di metà delle murature interessanti tre piani senza aumento dinamico.

In ambedue i casi si possono ammettere carichi di sicurezza maggiori dei normali, fino ad un massimo di 100 e 1800 kg. per cmq. rispettivamente per il conglomerato e per il ferro

In ogni caso, si deve assegnare al solettone uno spessore non minore di cm. 25.

All'armatura doppia simmetrica risultante dal calcolo, se ne deve aggiungere un'altra in senso normale, con tondini dello stesso diametro e posti alla distanza (fra gli interassi) di cm. 20 in modo da costituire, nel complesso, due reti di tondini a maglie sfalsate, convenientemente staffate e distanti ciascuna cm. 2 rispettivamente dalla faccia superiore e da quella inferiore del solettone.

È lasciato poi all'iniziativa del costruttore di introdurre altri apprestamenti complementari.

Art. 3. — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa coi Ministri interessati, sarà stabilito l'elenco dei Comuni nei quali dovranno applicarsi le suddette norme.

Art. 4. — Nei Comuni di cui all'articolo precedente l'Autorità comunale dovrà accertare che nei progetti di costruzione che le vengono presentati a termini e agli effetti del regolamento edilizio, sia stato adempiuto alle prescrizioni tecniche suddette.

Per i fabbricati in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, i costruttori dovranno presentare nel termine di due mesi dalla data stessa all'Autorità comunale il progetto riguardante il ricovero antiaereo nelle modalità prescritte come sopra.

In caso di inosservanza delle dette norme dovrà negarsi dall'Autorità comunale il nulla osta per l'abitabilità degli edifici stessi.

Art. 5. — Senza pregiudizio del divieto di abitabilità, i contravventori saranno puniti con l'arresto non superiore ad un mese o con l'ammenda non superiore a L. 2000, e si applicano le disposizioni dell'art. 106, ultimo comma, e degli articoli 107 e seguenti della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. **2122**.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 30 maggio 1936, con la quale la Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, aderente alla Confederazione fascista delle Aziende

del credito e dell'assicurazione e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 84. — MANCINI.

Statuto dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Costituzione e scopi.

Art. 1. — È costituito, ai sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari con sede in Roma.

L'Ente nazionale fa parte della Federazione nazionale fascista delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari ed aderisce alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Art. 2. — L'Ente nazionale ha lo scopo di curare l'assistenza tecnica ed economica delle aziende associate e di contribuire al miglioramento ed all'incremento delle aziende stesse.

In rapporto a tali scopi l'Ente nazionale:

1° promuove la costituzione di nuove Casse rurali od agrarie;

2° studia i problemi riguardanti le aziende associate;

3° vigila, anche mediante revisioni, sul regolare funzionamento delle associate, e dà gli opportuni indirizzi tecnici ed amministrativi anche in rapporto alle direttive eventualmente impartite dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito o dalle altre competenti Autorità;

4° assiste le aziende associate nell'espletamento di pratiche amministrative e contabili e nelle operazioni con altri istituti di credito;

5° può, se richiesto, funzionare da arbitro nelle questioni di carattere economico che sorgessero tra le associate;

6° cura la istruzione di elementi idonei per l'amministrazione e la contabilità delle associate;

7° si adopera in generale per lo sviluppo e il miglioramento delle associate.

Art. 3. — Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi l'Ente nazionale istituisce alla periferia Enti fascisti di zona con circoscrizione provinciale od interprovinciale.

Ciascun Ente fascista di zona è retto da un presidente coadiuvato da un Comitato composto di sei membri eletti tra i rappresentanti dei soci residenti nella circoscrizione e funzionerà in base ad un regolamento deliberato dalla Giunta esecutiva dell'Ente nazionale ed approvato dalla Federazione nazionale delle casse rurali agrarie ed enti ausiliari.

I membri così eletti durano in carica tre anni.

Il presidente dell'Ente di zona è eletto dal Comitato e dura in carica un triennio; la sua nomina deve essere approvata dal presidente dell'Ente nazionale.

Art. 4. — Possono ottenere l'ammissione a socio dell'Ente nazionale le aziende in possesso dei necessari requisiti per essere iscritte nella Federazione nazionale fascista delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

I soci hanno l'obbligo di osservare strettamente le disposizioni dello statuto e dei regolamenti nonchè le direttive e le norme che venissero impartite dall'Ente nazionale nell'ambito della sua competenza.

Art. 5. — L'iscrizione a socio avviene su domanda diretta al competente Ente di zona.

Sulla domanda di ammissione delibera il presidente dell'Ente di zona; in caso di negata ammissione gli interessati hanno facoltà di ricorrere al presidente dell'Ente nazionale.

È fatta, comunque, salva la facoltà di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6. — Non possono essere ammessi in qualità di soci le aziende della categoria cui sia stata negata l'iscrizione nella Federazione nazionale fascista delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, o che ne siano state espulse.

Art. 7. — L'iscrizione nell'Ente nazionale vale per tre anni consecutivi e s'intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni all'Ente di zona competente almeno tre mesi prima del termine del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8. — L'Ente nazionale potrà avvalersi anche del personale e dei servizi della Federazione nazionale fascista delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Organi sociali.

Art. 9. — Sono organi dell'Ente nazionale:

a) il Consiglio;

b) la Giunta esecutiva;

c) il presidente.

Art. 10. — Il Consiglio è costituito:

1° dal presidente dell'Ente nazionale;

2° da un rappresentante della Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione;

3° dai presidenti degli Enti di zona.

Potranno inoltre essere chiamati dal presidente a far parte del Consiglio, con voto consultivo ed in numero non superiore a quattro, rappresentanti di altre organizzazioni sindacali o persone particolarmente esperte.

Art. 11. — Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario la Giunta esecutiva od il presidente dell'Ente nazionale o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente dell'Ente nazionale mediante avvisi scritti diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei componenti di cui al primo comma del precedente articolo.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'Ente nazionale.

Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Art. 12. — Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sul programma generale dell'Ente nazionale;

b) di deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo;

c) di deliberare, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 749, l'applicazione e la misura dei contributi che i soci potranno essere tenuti a corrispondere;

d) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente o dalla Giunta esecutiva;

f) di eleggere i membri della Giunta esecutiva e del Collegio dei sindaci di cui rispettivamente agli articoli 13 e 21;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Art. 13. — La Giunta esecutiva è composta:

1° dal presidente dell'Ente nazionale;

2° da quattro membri eletti dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 14. — La Giunta esecutiva si riunisce almeno ogni tre mesi dietro avviso del presidente dell'Ente nazionale.

Essa ha il compito:

a) di curare il perseguimento dei fini statutari dell'Ente nazionale in armonia con le direttive del Consiglio;

b) di deliberare non oltre il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'Ente nazionale;

c) di deliberare sugli accordi e contratti che debbono essere stipulati dall'Ente nazionale;

d) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

e) di formulare il regolamento per il funzionamento degli Enti fascisti di zona;

f) di deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite da disposizioni delle competenti autorità.

Art. 15. — È di diritto presidente dell'Ente nazionale il presidente della Federazione nazionale fascista delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Egli dirige e rappresenta l'Ente nazionale tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perchè siano eseguite le deliberazioni della Giunta esecutiva e provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri della Giunta esecutiva: le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica della Giunta esecutiva nella sua prima riunione.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva da lui designato.

Patrimonio, amministrazione e varie.

Art. 16. — Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente nazionale;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Art. 17. — Le entrate dell'Ente nazionale sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, contributi della Federazione nazionale di categoria, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti il fabbisogno ordinario dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18. — L'Ente nazionale dovrà sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria gli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del primo comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Inoltre dovrà attenersi alle norme amministrative attualmente in vigore presso la Federazione nazionale fascista delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari ed a quelle che eventualmente saranno emanate dalla stessa.

Art. 19. — Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate agli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 20. — L'Ente nazionale potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente nazionale è costituito.

Art. 21. — La gestione finanziaria sarà controllata da un Collegio di sindaci, che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il Collegio dei sindaci sarà composto di tre sindaci effettivi, di cui due nominati dal Consiglio ed uno dal Ministero delle corporazioni e da due sindaci supplenti nominati uno dal Consiglio ed uno dal Ministero delle corporazioni.

Le nomine saranno fatte all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

I sindaci effettivi ed in loro assenza i supplenti debbono assistere alle riunioni del Consiglio ed hanno facoltà di intervenire a quelle della Giunta esecutiva.

Art. 22. — Le sanzioni disciplinari eventualmente deliberate a carico dei soci dalla Federazione nazionale fascista delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari alla quale i soci stessi appartengono, si applicano di diritto anche nei loro rapporti con l'Ente.

Per le mancanze disciplinari che fossero commesse dai soci nei confronti dell'Ente, il presidente provvederà per le opportune comunicazioni alla Federazione — se l'interessato vi sia iscritto — affinchè questa possa adottare i provvedimenti del caso. Per quelle eventualmente commesse dai soci che non siano anche iscritti alla Federazione, provvederanno gli organi dell'Ente con le norme ed i procedimenti stabiliti nello statuto della Federazione stessa.

Art. 23. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Savona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i seguenti Nostri Regi decreti:

1) 18 gennaio 1920, n. 6570, registrato alla Corte dei conti addì 28 gennaio 1920 al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 225 del 23 settembre 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio dell'antica provincia di Genova, territorio attualmente suddiviso fra la provincia di Genova e la nuova provincia di Savona e La Spezia;

2) 27 maggio 1926, n. 6946, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1926 al reg. 9 Lavori pubblici, foglio n. 3244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 173 del 25 luglio 1934, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della medesima antica provincia di Genova, elenco suppletivo comprendente corsi d'acqua ora situati nel territorio dell'attuale provincia di Genova (comuni di Arenzano e Borzoli) e in quello della nuova provincia di Savona (comuni di Cogoleto e Ceriale);

3) 1° maggio 1928, n. 3285, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1928 al registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 171 del 24 luglio 1928, col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova, elenco comprendente soltanto corsi d'acqua compresi nel territorio dell'attuale provincia di Genova;

4) 11 aprile 1932, n. 2124, registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio 1932 al registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 del 14 giugno 1932, col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della nuova provincia di La Spezia;

5) 4 giugno 1934, n. 6119, registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1934 al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 63, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 178 del 31 luglio 1934, col quale fu approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio dell'attuale provincia di Genova;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Savona, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e pubblicato a sensi di legge con decreto Ministeriale 4 gennaio 1935, n. 12985;

Ritenuto che con tale secondo elenco suppletivo vengono precisate le indicazioni relative ad alcuni corsi d'acqua, ricadenti attualmente nel territorio della provincia di Savona, già inscritti per limitati tratti ai numeri 622, 658, 659, 713, 60 e 104 dell'elenco principale approvato con R. decreto 18 gennaio 1920, n. 6570, nonchè dichiarato il carattere pubblico di altre acque pure comprese nel medesimo territorio della provincia di Savona;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale furono prodotte le seguenti opposizioni:

a) in data 10 marzo 1935 del comune di Albissola Superiore, il quale si oppone alla dichiarazione di demanialità della sorgente Crivezzo, avendo esso Comune acquistato metà della sorgente e ottenuto promessa di vendita dell'altra metà, e destinando la sorgente stessa all'alimentazione idrica della popolazione del Comune;

b) in data 6 giugno 1935 dal sig. Ghiglino Giacinto fu Paolo, proprietario del fondo in cui si trova il pozzo inscritto al n. 1 nello schema di elenco, per sostenere che detto pozzo non possiede i requisiti per essere dichiarato demaniale essendo solo provvisoria la destinazione del pozzo stesso all'integrazione dell'acquedotto pubblico della città di Loano;

Considerato che l'opposizione del comune di Albissola Superiore è infondata e da respingere in quanto il torrente Crivezzo è già inscritto sebbene parzialmente dallo sbocco verso monte, al n. 86 dell'elenco principale approvato con R. decreto 18 gennaio 1920, n. 6570, e non possono quindi considerarsi private le sorgenti che alimentano detto rivo;

Considerato, in merito all'opposizione del sig. Ghiglino che il pozzo indicato al n. 1 del predetto schema di elenco suppletivo non possiede i requisiti per essere inscritto nell'elenco delle acque pubbliche in base al primo capoverso dell'art. 103 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto il pozzo stesso costituisce soltanto un'opera di derivazione dell'acqua demaniale subalvea del torrente Nimbalto;

Che pertanto il pozzo stesso non deve essere compreso nell'elenco suppletivo, salvi i provvedimenti da adottare, a norma di legge, su tale derivazione effettuata abusivamente;

Considerato, in merito al pozzo in frazione Bastia del comune di Albenga, indicato al n. 18 dello schema di elenco, che il pozzo stesso data la sua natura, può ritenersi soddisfi solo ai privati interessi

del fondo in cui è scavato e non possono pertanto le sue acque essere inscritte fra le acque pubbliche a norma dell'art. 1 e dell'art. 103 del citato testo unico;

Considerato, in merito al pozzo indicato al n. 2 dello schema che è opportuno precisare che demaniali sono le sorgenti che vengono captate mediante il pozzo, e non il pozzo stesso che è opera di derivazione;

Considerato che con i sopraspecificati ritocchi l'elenco suppletivo è da approvare;

Visto il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, espresso coi voti 14 dicembre 1935, n. 2089, e 29 aprile 1936, n. 630;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Savona, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 362.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Savona.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Nella colonna (3) il numero tra parentesi è il numero d'ordine con cui il corso di acqua è distinto nell'elenco principale approvato con R. D. 18-1-1920, n. 6570.
Nella colonna (6) sono indicati i tratti dei rispettivi corsi d'acqua già inscritti nell'elenco principale approvato col R. D. 18-1-1920, n. 6570, coll'indicazione, tra parentesi, del numero d'ordine rispettivo nell'elenco principale.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE da valle verso monte	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6
1	Sorgenti sotterranee in località Praie o Norasche, captate da un pozzo sul terreno di proprietà Giunta		Albenga Frazione Leca		
2	Sorgente Gajado	Torrente Maremola (47)	Tovo S. Giacomo regione Gaj:		
3	Rio Borzino o del Gallo	Torrente Teiro (98)	Varazze	Dalla foce alle sorgenti	
4	Torrente Bruggia o Palo o Capuzzo o Catin	Torrente Orbisella (621)	Sassello	Da km. 3 a monte dello sbocco fino alle sorgenti dei 2 rivi Rondinina o Giorla e Acquamezzana o della Chiesa in cui si divide	(622) Dallo sbocco per km. 3 a monte
5	Torrente Moglia o Paneto	Torrente Maremola (47)	Magliolo e Tovo S. Giacomo	Dallo sbocco alle sorgenti	
6	Rio dei Casotti	Rio Ferranietta (656)	Cairo Montenotte	Da km. 0.500 a monte della biforcazione e per ciascuna dei due rami in cui si divide alle sorgenti	(658) Dallo sbocco per km. 0.500 a monte della biforcazione e per ciascuno dei due rami in cui si divide
7	Rio di Prasottano o di Prasesco	Bormida di Mallare (653)	Cairo Montenotte	Da km. 1,500 a monte dello sbocco alle sorgenti	(659) Dallo sbocco per km. 1.500 verso monte
8	Rio Minera	Torrente Bormida di Mallare (653)	Mallare	Dallo sbocco alle sorgenti	
9	Rio Manazzo	Torrente Bormida di Mallare (653)	Mallare	Dallo sbocco alle sorgenti	
10	Ritano Spinceto o Spinzei o di Moglie	Torrente Zemola (712)	Rocca Vignale Ca' dei Boschi	Da km. 2,200 a monte dello sbocco alla sorgente Moglia	(713) Dallo sbocco per km. 2,200 verso monte
11	Rio d'Arma	Torrente Sciusa (57)	Comune Vezzi Portio	Da km. 1 a monte dello sbocco all'origine	(60) Dallo sbocco per km. 1 a mon-
12	Rio Acquafresca	Rio d'Arma (60)	Vezzi Portio	Dallo sbocco all'origine	
13	Rio Rovazza	Rio d'Arma (60)	Vezzi Portio	Dallo sbocco all'origine	
14	Rio della Mola	Mediterraneo	Varazze	Da km. 1 a monte dello sbocco all'origine	(104) Dalla foce km. 1 a monte.
15	Fossa della Mammina	Rio della Mola (104)	Varazze	Dallo sbocco all'origine	
16	Rio Carega	Torrente Teiro (98)	Varazze	Dallo sbocco all'origine	
17	Torrente Crivezzo	Torrente Sansobbia (82)	Stella	Da km. 1,500 a monte dello sbocco alle sorgenti.	(86) Dallo sbocco per km. 1,500 verso monte
18	Rio Ravezza	Torrente Crivezzo (86)	Stella	Dallo sbocco alle sorgenti	
19	Sorgenti Benfonte	Torrente Ravezza	Stella		
20	Torrente Piano, Cagna o di Pistoia	Bormida di Cairo (641)	Piana Crixia	Da km. 0.500 a monte della confluenza col rio che scende ad ovest di Cagna alle origini	(680) Dallo sbocco per km. 0.500 a monte della confluenza col Rio scende ad ovest di Cagna
21	Rio Niosa	Torrente Piano o Cagna o di Pistoia	Piana Crixia e Dego	Dallo sfocio nel torrente Piano o Cagna alle origini	

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

(5828)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1936-XV.
Modificazione del regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto il regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 8 aprile 1933-XI, e le successive modificazioni approvate con altro decreto del Ministro per le finanze del 16 febbraio 1936-XIV;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino, in data 10 novembre 1936-XV;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'art. 8-*bis* del regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino è modificato come segue:
« E' in facoltà insindacabile del Consiglio di amministrazione di provvedere ad assumere per chiamata funzionari di grado III o IV, da destinarsi esclusivamente alle sedi dell'Istituto.
« Il personale che potrà essere assunto a norma del presente articolo non potrà comunque superare il numero delle sedi dell'Istituto, e dovrà soddisfare ai requisiti prescritti dal vigente regolamento, con esonero dal limite di età.
« L'assunzione, tra aspiranti che siano stati impiegati presso altri istituti di credito o presso pubbliche amministrazioni e risultino forniti di particolare specifica preparazione per il compito al quale sono destinati, dovrà avvenire con contratto individuale nel quale saranno stabiliti, eventualmente in deroga alle tabelle annesse al regolamento, la remunerazione iniziale e gli eventuali aumenti, la durata del servizio ed il trattamento in caso di cessazione dal servizio ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6167)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1936-XV.
Autorizzazione all'Istituto di San Paolo di Torino a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di vari Comuni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;
Veduti gli articoli 32 e 33 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Veduta la domanda in data 18 settembre 1936-XIV dell'Istituto di S. Paolo di Torino;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'Istituto di San Paolo di Torino, è autorizzato a compiere le operazioni di Credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme e condizioni dettate dal R. decreto-legge predetto e dal regolamento approvato con il decreto interministeriale 23 gennaio 1928, nel territorio dei comuni di:
Acqui - Alessandria - Casale Monf. - Felizzano - Novi Ligure - Ovada - Sale - Ticineto - Tortona - Valenza - Vignale Monf. (provincia di Alessandria).
Aosta - Caluso - Castellamonte - Cuorgnè - Donnaz - Ivrea - Ponte Canavese - Vico Canavese (provincia di Aosta).
Agliano - Asti - Canelli - Castagnole Monferrato - Costigliole d'Asti - Monbercelli - Moncalvo - Montafia - Montegrosso d'Asti - Nizza Monferrato - S. Damiano d'Asti - Villafranca d'Asti - Villanova d'Asti (provincia di Asti).
Alba - Bra - Canale - Carrù - Ceva - Cortemilia - Cuneo - Dogliani - Fossano - Mondovì - Saluzzo - S. Stefano Belbo - Savigliano - Sommariva Bosco (provincia di Cuneo).
Novara.
Avigliano - Bardonecchia - Carignano - Carmagnola - Cavour - Ceres - Cesana - Chieri - Chivasso - Ciriè - Cumiana - Giaveno - Lanzo - Moncalieri - Orbassano - Perosa Argentina - Pinerolo - Poirino - Rivarolo Canavese - Rivoli - Santena - Susa - Torre Pellice - Venaria Reale - Vigone - Villar Perosa - Viù - Volpiano (provincia di Torino).
Biella - Borgosesia - Carcsana - Cigliano - Crescentino - Gattinara - Livorno Ferraris - S. Germano Vercellese - Santhià - Trino Vercelli - Vallemosso - Varallo - Vercelli (provincia di Vercelli).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6168)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1936-XV.
Autorizzazione alla Banca popolare agricola cooperativa di Crema a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di vari Comuni della provincia di Cremona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;
Veduti gli articoli 32 e 33 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Veduta la domanda in data 23 settembre 1936-XIV della Banca popolare agricola cooperativa di Crema;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La Banca popolare agricola cooperativa di Crema è autorizzata a compiere le operazioni di Credito Agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme e condizioni dettate dal Regio decreto-legge predetto e dal regolamento approvato con il decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Cremona:
Crema - Agnadello - Bagnolo Cremasco - Camisano - Capergnanica - Capralo - Casale con Vidolasco - Casaletto Ceredano - Casaletto di Sopra - Casaletto Vaprio - Castelgabbiano - Chieve - Credera con Rubbiano - Cremosano - Cumignano sul Naviglio - Dovera - Fiesco - Gombito - Izzano - Madignano - Monte Cremasco - Montodine - Moscazzano - Offanengo - Palazzo Pignano - Pandino - Pieranica con Quintano - Ricengo - Ripalta Arpina - Ripalta Cremasca - Rivolta d'Adda - Romanengo - Salvirola - Sergnano - Soncino - Spino d'Adda - Ticengo - Trigolo - Torlino - Trescore Cremasco - Vaiano Cremasco - Vaillate.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6169)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1936-XV.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Vigevano a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di vari Comuni della provincia di Pavia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;
Veduti gli articoli 32 e 33 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduta la domanda in data 24 settembre 1936-XIV della Cassa di risparmio di Vigevano;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Vigevano è autorizzata a compiere le operazioni di Credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme e condizioni dettate dal R. decreto-legge predetto e dal regolamento approvato con il decreto interministeriale del 23 gennaio 1928 nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Pavia:

Vigevano - Albonese - Borgo S. Siro - Breme - Candia Lomellina - Cassolnovo - Castello D'Agogna - Castelnovetto - Castellaro De' Giorgi - Cerretto Lomellino - Cergnago - Cilavegna - Confienza - Cozzo - Frascarolo - Galliavola - Gambarana - Gambolò - Goido - Gravellona - Groppello Cairoli - Mezzana Bigli - Langosco - Lomello - Nicorvo - Olevano di Lomellina - Ottobiano - Palestro - Parona - Pieve del Cairo - Robbio - Rosasco - S. Angelo Lomellina - Sartirana Lomellina - S. Giorgio di Lomellina - Semiana - Suardi - Terrasa - Tromello - Torre Beretti - Valeggio - Valle Lomellina - Velezzo Lomellina - Villa Biscossi - Zerbolò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6170)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1936-XV.

Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE COLONIE, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934 recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1935, concernente il regolamento dei pagamenti relativi alle merci e ai noli nel traffico diretto fra l'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi possedimenti e colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti, a favore di persone abitualmente residenti o che attendano abitualmente ai loro affari nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale a fronte di:

a) merci prodotte o fabbricate nel Regno Unito, già importate o ancora da importare in Italia;

b) noli relativi al trasporto fra l'Italia ed il Regno Unito o viceversa, su navi britanniche, di merci importate o ancora da importare nell'uno o nell'altro Paese;

c) merci prodotte o fabbricate nel Regno Unito importate nei Possedimenti e Colonie Italiane prima del 16 novembre 1936;

d) merci provenienti da un Paese che non sia il Regno Unito importate in Italia, Possedimenti e Colonie Italiane prima del 16 novembre 1936;

e) noli relativi al trasporto tra i Possedimenti e Colonie Italiane da una parte ed il Regno Unito dall'altra, o viceversa, su navi britanniche, di merci importate prima del 16 novembre 1936;

è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

I versamenti suddetti, qualora vengano effettuati in pagamento di merci spedite dal Regno Unito posteriormente al 15 novembre 1936, dovranno essere accompagnati da un certificato rilasciato da una Camera di commercio del Regno Unito (o altro Ente o persona autorizzata dal Governo del detto Regno Unito) attestante che le merci stesse sono state prodotte o fabbricate nel Regno Unito.

La conversione in lire italiane delle somme da versare a fronte di debiti espressi in divisa diversa dalla lira italiana verrà effettuata in base al cambio medio ufficiale delle rispettive divise alla Borsa di Roma del giorno del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori sino a che il creditore non avrà ricevuto l'ammontare integrale del suo credito. I versamenti a conguaglio di differenze di cambio saranno assoggettati alle disposizioni del presente articolo.

Art. 2. — Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle importazioni in Italia, già effettuate o ancora da effettuare, di baccalà e stoccafisso provenienti da Terranova, sempreché il pagamento di tali importazioni sia dovuto a persone abitualmente residenti o che attendano abitualmente ai loro affari nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale o in Terranova e che il versamento sia accompagnato da un certificato del Newfoundland Department of Natural Resources attestante che si tratta di prodotto preparato con pesce pescato con pescherecci di Terranova.

Art. 3. — Qualora il beneficiario nel Regno Unito lo richieda, e la richiesta sia debitamente documentata e trovata regolare dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, sarà consentito il trasferimento al beneficiario stesso anche di crediti di natura ed origine diverse da quelle contemplate al precedente art. 1; ciò sempreché non si tratti di crediti che, in base ai decreti Ministeriali 16 novembre 1935 e 25 maggio 1936 (riguardanti l'importazione e l'esportazione di biglietti di Stato e di Banca italiani) siano comunque intrasferibili, o di crediti per i quali i beneficiari abbiano fatto espressa rinuncia di trasferimento.

Art. 4. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 5. — Per le merci importate in Italia dal 18 novembre 1935 al giorno della entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentate alle dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935, saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 6. — L'importatore, in via definitiva o temporanea, di merce prodotta o fabbricata nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, sarà trattenuto dalla Dogana; un altro, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, pure muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce prodotta o fabbricata dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per

i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Dalle vendite di merci considerate nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le Filiali della Banca d'Italia.

Art. 8. — Per le merci esportate nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in quattro esemplari, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, sarà trattenuto dalla Dogana, un altro, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante e gli altri due, pure muniti dello stesso visto, saranno a cura della Dogana rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merce prodotta o fabbricata nel Regno Unito destinata ad essere importata in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento alle Filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono corrispondere agli usi commerciali, e qualora l'importazione sia soggetta al rilascio di una licenza d'importazione da parte delle autorità competenti, devono essere previsti dalla licenza stessa.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 11. — Gli importi in lire versati anteriormente al 6 novembre 1936 in favore di persone nel Regno Unito a fronte di debiti esistenti alla data suddetta semprechè relativi a:

a) prezzo di merci importate in Italia dal Regno Unito prima del 18 marzo 1935;

b) prezzo di merci spedite dal Regno Unito dopo il 17 novembre 1935 e importate in Italia prima del 15 luglio 1936;

c) prezzo di merci importate nei Possedimenti e Colonie italiane dal Regno Unito prima del 6 novembre 1936;

d) prezzo di merci provenienti da un Paese che non sia il Regno Unito, ma al quale si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 20 novembre 1935, importate in Italia, Possedimenti e Colonie italiane prima del 6 novembre 1936;

saranno convertiti in lire sterline al cambio di Lit. 64,46 per Lst. 1.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci prodotte o fabbricate nel Regno Unito o in Terranova.

Le stesse sanzioni sono applicabili agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci prodotte o fabbricate nel Regno Unito o in Terranova importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del precedente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà, con tutti i mezzi a propria disposizione, alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Il presente decreto ha vigore dal 16 novembre 1936-XV.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per le colonie: LESSONA.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(6159)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1936-XV.

Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Grecia.

IL CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI PER LE COLONIE, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1935, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Grecia;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1936, con il quale sono state abrogate nei confronti della Grecia le disposizioni relative ai conti bloccati;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che secondo le disposizioni in vigore sono considerate come originarie e provenienti dalla Grecia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o ancora da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca di Grecia fisseranno di comune accordo il corso del cambio fra la lira italiana e la dracma.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in divise diverse dalla lira si effettuerà sulla base dei corsi medi ufficiali delle rispettive divise alla Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva o temporanea, di merci originarie e provenienti dalla Grecia, è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, sarà trattenuto dalla Dogana, un altro, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante e gli altri due, pure muniti dello stesso visto, saranno a cura della Dogana rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Grecia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla presentazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Della vendita di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5. — Per le merci esportate in Grecia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in quattro esemplari, contenente l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denunzia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, uno sarà trattenuto dalla Dogana stessa e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6. — Le spese e commissioni dovute dagli esportatori italiani ai loro rappresentanti in Grecia, dovranno essere regolate secondo le disposizioni di cui all'art. 1.

Il regolamento delle spese e commissioni potrà egualmente avvenire detraendo il loro ammontare dalle somme che saranno versate nei conti di *clearing* al momento del pagamento delle fatture.

Tuttavia l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero si riserva il diritto di verificare e controllare la natura e l'impiego di tali somme, e particolarmente se esse rappresentano realmente il controvalore delle spese e commissioni sopra menzionate.

Alle stesse norme saranno assoggettati anche i trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio, in dipendenza di quanto disposto all'art. 1.

Art. 7. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza greca destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza già rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 8. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private), purchè extra-contingente e con regolamento tramite *clearing*.

Art. 9. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona Franca di Zara e a quelle destinate nella Zona Franca del Carnaro.

Art. 10. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Grecia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Grecia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 11. — Le disposizioni del presente decreto si applicheranno anche agli scambi commerciali che saranno effettuati, a partire dal 16 novembre 1936, tra la Grecia e i Possedimenti e Colonie italiane del Bacino del Mediterraneo, e viceversa.

Art. 12. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13. — Il presente decreto ha vigore dal 16 novembre 1936-XV.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.
Il Ministro per le finanze: Di Revel.
Il Ministro per gli affari esteri: Ciano.
Il Ministro per le colonie: Lessona.
Il Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.
Il Ministro per le corporazioni: Lantini.

(6160)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1936-XV.

Autorizzazione all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un appezzamento di terreno sito in Benevento.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera n. 26045 del 6 novembre 1936-XV, con la quale il presidente dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare, in nome e per conto dell'Opera predetta, la donazione di un terreno di mq. 1480,49, sito in Benevento, contrada S. Cosimo, confinante a nord e ovest con strada comunale, a sud ed est con proprietà De Janni-Majo, riportato in catasto all'art. ~~330-1-521~~ ed in mappa con i nn. 245 p. e 249 p., valutato in L. 19.986,61, fatta dal comune di Benevento per la costruzione della Casa della madre e del bambino;

Vista la perizia di stima fatta dall'ingegnere capo del Comune;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza ad accettare la donazione;

Visto l'art. 1, n. 4, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Benevento il terreno su descritto con l'obbligo di costruire in detta città la Casa della madre e del bambino.

È fatto obbligo all'ufficiale rogante di accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

p. Il Ministro: Buffarini.

(6114)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1936-XV.
Revoca dalla carica del sig. Rossi Giulio Romano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1928-V, n. 5148, col quale il signor Rossi Giulio Romano di Gualtiero venne nominato rappresentante alle grida del signor Pisani Ferdinando fu Gaetano, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto 11 novembre 1936-XV, per notaio Guasti dott. Alessandro di Milano, col quale il succitato agente di cambio ha, con effetto dal 1° gennaio p. v., revocato il mandato da lui a suo tempo conferito al predetto rappresentante;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1937-XV, è revocata la nomina del signor Rossi Giulio Romano a rappresentante alle grida del sig. Pisani Ferdinando, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(6161)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1936-XV.
Revoca dalla carica del sig. Olivero Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1933-XI, n. 2342, con il quale il sig. Olivero Giuseppe di Lorenzo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Caffarena comm. Giacomo fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto in data 23 aprile 1936-XIV, per notaio Cecchettani dott. Arnaldo di Torino, col quale il succitato rappresentante ha, con effetto dallo stesso giorno rinunziato al mandato conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 23 aprile 1936-XIV, è revocata la nomina del signor Olivero Giuseppe a rappresentante alle grida del sig. Caffarena comm. Giacomo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(6162)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1936-XV.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in una zona della provincia di Pavia;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di cento lepri, a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pavia è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare nella suddetta zona, dopo aver preso gli opportuni accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento », istituito presso l'Ente Assistenziale « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », la cattura di cento lepri, a scopo di ripopolamento.

Detta cattura dovrà essere effettuata nel periodo 6 gennaio-28 febbraio 1937.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(6158)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia per incarico di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 15 dicembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma.

(6190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 dicembre 1936-XV - N. 246.

S. U. A (Dollaro)	19 —	Svezia (Corona)	4,7962
Inghilterra (Sterlina)	93,25	Turchia (Lira turca)	15,10
Francia (Franco)	88,70	Rendita 3,50 % (1906)	75,50
Svizzera (Franco)	436,75	Id 3,50 % (1902)	72,10
Argentina (Peso carta)	5,80	Id 3 % lordo	55,225
Austria (Shilling)	3,5555	Prest. redim. 3,50 % 1934	74,40
Belgio (Belga)	3,2125	Rendita 5 % 1935	92,975
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,60
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,40
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id id. 5 % Id. 1941	100,475
Norvegia (Corona)	4,7059	Id id 4 % Id. 15-2-43	89,175
Olanda (Fiorino)	10,3465	Id id. 4 % Id. 15-12-43	89,10
Polonia (Zloty)	360 —	Id id 5 % Id 1944	95,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 dicembre 1936-XV - N. 247.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Svezia (Corona)	4,7963
Inghilterra (Sterlina)	93,39	Turchia (Lira turca)	15,10
Francia (Franco)	88,80	Rendita 3,50 % (1906)	75,55
Svizzera (Franco)	436,75	Id. 3,50 % (1902)	72,10
Argentina (Peso carta)	5,82	Id. 3 % lordo	55,35
Austria (Shilling)	3,5555	Prest. redim 3,50 % 1934	74,50
Belgio (Belga)	3,215	Rendita 5 % 1935	93,125
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl Venezie 3,50 %	87,65
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov 5 % Scad. 1940	100,45
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id id 5 % Id. 1941	100,50
Norvegia (Corona)	4,7059	Id id 4 % Id 15-2-43	89,225
Olanda (Fiorino)	10,38	Id id. 4 % Id. 15-12-43	89,175
Polonia (Zloty)	360 —	Id id 5 % Id 1944	95,425

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini.

Addì 15 dicembre 1936, il Governo di Bulgaria ha depositato le proprie ratifiche della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale, stipulata in Roma il 5 giugno 1935. Giusta l'alinea 2 dell'art. 11 della Convenzione, questa entra in vigore sei mesi dopo il deposito della terza ratifica. Poichè i Governi di Svizzera, d'Italia e di Bulgaria hanno depositato le proprie ratifiche, la Convenzione anzidetta entra in vigore il 15 giugno 1937.

(6191)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica.

Nel Comunicato n. 3833 apparso a pagina 2952 della *Gazzetta Ufficiale* in data 29 settembre 1936-XIV, n. 226, concernente la « Regificazione del Liceo scientifico di Iglesias », la data del decreto medesimo erroneamente indicato in « 12 novembre 1936-XIV » deve intendersi rettificato in « 12 novembre 1935-XIV ».

(6194)

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Capo del Governo, in data 10 settembre 1936-XIV, recante « Norme statutarie relative alla determinazione ed ai poteri degli organi preposti al funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 22 ottobre 1936-XIV, n. 246, alla pagina 3116 « Tabella stipendi e indennità per il personale d'ordine », lo stipendio dell'archivista capo e 1° applicato al 2° aumento, erroneamente indicato in L. 12.010, deve intendersi rettificato in « L. 12.000 ».

(6193)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV della Cassa depositi e prestiti.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio		Importo
1. Numerario in cassa		L.	117.331.349,42
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato:	fruttifero	»	8.263.991.681,15
	infruttifero	»	1.631.261.655,26
3. Titoli:			
— di proprietà della Cassa:	Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	5.104.698.944,92
	Quota integrativa sottoscrizione al prestito nazionale "Rendita 5%"	»	438.250.566 —
— di pertinenza dei Fondi di riserva:	valore c. s.	»	1.674.324.703,56
	quota c. s.	»	192.118.511 —
4. Partecipazioni a Consorzi ed a Enti varii		»	295.000.000 —
5. Anticipazioni od Amministrazioni pubbliche		»	2.241.271.489,19
6. Prestiti a Enti varii		»	7.817.338.355,28
7. Interessi da riscuotere:	su titoli di proprietà della Cassa	»	24.419.872,37
	su prestiti ad Enti varii	»	246.320.345,25
	su titoli di pertinenza dei Fondi di riserva	»	4.555.693,13
	per partecipazioni a Consorzi ed Enti varii	»	14.156.934,45
8. Immobili (Palazzo sede della Cassa, di pertinenza dei fondi di riserva)		»	4.184.620,67
9. Quadri ed oggetti d'arte		»	15.654,50
10. Mobili		»	1 —
11. Ordini di riscossione da introitare		»	625.342.187,28
12. Crediti vari	verso depositanti per tasse di custodia	»	417.899,07
	» » per diritto di polizza	»	197.944,20
	verso l'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale, per tassa di custodia	»	650 —
	verso la Direzione Gen. del Debito pubblico per anticipo pagamento cedole isolate	»	307.394,10
	diversi	»	6.618.782,97
13. Quota del fondo di garanzia del Consorzio sovvenzioni su valori industriali di pertinenza della Cassa depositi e prestiti		»	27.838.978,39
14. Gestioni diverse: titoli di rendita	conto capitale	»	349.678.158,56
	conto degli interessi da riscuotere	»	2.086.301,73
		L.	29.081.728.673,45
15. Effetti pubblici in deposito presso:	l'Amministrazione centrale	»	807.728.400,11
	le Sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	1.895.841.949,52
		L.	31.785.299.023,08

PASSIVO.

Voce	Dettaglio		Importo
1. Tesoro dello Stato - conto dei pagamenti presso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale		L.	1.662.474.260,44
2. Depositi in numerario		»	649.410.985,89
3. Mutui da somministrare		»	1.057.409.987,97
4. Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti		»	52.066.500 —
5. Conti correnti	col Ministero delle comunicazioni per il servizio dei c/c e degli assegni postali	»	993.431.284,39
	con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di cui al R. d. l. 21 ottobre 1923 n. 2799	»	8.088.811,79
	con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di cui al R. d. l. 2 giugno 1927, n. 945	»	2.001.309,12
	con la Banca d'Italia	»	20.000.000 —
	varii	»	176.539.683,86
6. Interessi da pagare	su depositi in numerario	»	51.964.002,37
	su depositi in effetti pubblici	»	26.726.551,60
7. Mandati inestinti		»	609.187.461,99
8. Debiti vari	per spese di amministrazione impegnate e da pagare	»	1.573.871,23
	per imposta di R. M. dovuta all'Erario	»	1.270.639,59
	per utili netti dovuti al Tesoro dello Stato ed alla Cassa di colonizzazione dell'agro romano	»	34.718.187,22
	per titoli diversi	»	1.258.024.431,21
9. Contabilità speciali - conti correnti con la gestione del risparmio postale e con le altre gestioni aventi rendiconto proprio		»	20.109.755.043,31
10. Fondi di riserva ordinari		»	1.903.678.328,67
11. Riserva speciale per eventuali oneri a carico della quota del fondo di garanzia del Consorzio su valori industriali, di pertinenza della Cassa depositi e prestiti		»	27.838.978,39
12. Gestioni diverse: consistenza patrimoniale		»	430.568.348,41
		L.	29.081.728.673,45
13. Debito verso i depositanti di effetti pubblici		»	2.703.570.349,63
		L.	31.785.299.023,08

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV della gestione delle Casse di risparmio postali.

ATTIVO.

1. Cassa depositi e prestiti – conto corrente	L.	19.869.551.142, 35
2. Cassa depositi e prestiti – conto corrente per la regolarizzazione della quota integrativa pagata per la sottoscrizione al prestito nazionale « Rendita 5 % »	»	38.543.827, 22
3. Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse risparmio postali di Vienna	»	34.754.021, 78
4. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai librettisti	»	69.439.817, 75
5. Idem. – interessi da riscuotere	»	1.316.600, 30
6. Debitori diversi	»	8.000 —
7. Mobili	»	1 —
8. Fondo di riserva – Titoli di rendita – Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	434.083.860, 98
8. Fondo di riserva – Titoli di rendita – Quota integrativa per la sottoscrizione al prestito nazionale « Rendita 5 % »	»	50.500.892 —
8. Fondo di riserva – Titoli di rendita – Interessi da riscuotere	»	708.131, 72
8. Fondo di riserva – Costo del palazzo sede delle Casse di risparmio postali	»	5.703.325, 54
	L.	20.504.609.620, 64

PASSIVO.

1. Ministero delle comunicazioni – conto corrente infruttifero	L.	18.420.542, 63
2. Depositanti – per depositi del risparmio – nominativi	»	7.970.623.620, 42
2. Depositanti – per depositi del risparmio – al portatore	»	239.168.943, 11
2. Depositanti – per depositi giudiziari	»	131.481.025, 73
3. Buoni postali fruttiferi	»	11.622.444.688, 90
4. Creditori diversi	»	2.088.135, 16
5. Imposta di ricchezza mobile	»	16.590.106, 98
6. Utili da versare al Tesoro	»	11.126.238, 70
7. Fondo di riserva (compresa la quota di utili dell'esercizio)	»	492.666.319, 01
	L.	20.504.609.620, 64

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni.

ATTIVO.

1. Titoli di rendita – Valore d'inventario	L.	5.658.080, 40
2. Interessi attivi da riscuotere	»	147.602 —
3. Cassa depositi e prestiti – Debito in conto corrente	»	654.864, 19
	L.	6.460.546, 59

PASSIVO.

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.558.575, 06
2. Depositi d'affrancazioni	»	230.926, 65
3. Interessi passivi da pagare	»	658.202, 58
4. Debitori e creditori diversi	»	12.842, 30
	L.	6.460.546, 59

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV del Fondo per il servizio del prestito della Croce rossa italiana.

ATTIVO.

1. Titoli di rendita – Capitale	L.	15.825.500 —
1. Titoli di rendita – Interessi da riscuotere	»	267.986, 25
2. Cassa depositi e prestiti — Debito in conto corrente	»	52.189, 55
3. Banca d'Italia — Somministrazione in conto della 206ª estrazione	»	422.175 —
	L.	16.567.850, 80

PASSIVO.

1. Premi e rimborsi delle obbligazioni in circolazione	L.	9.298.484, 46
2. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	»	4.637.719, 95
3. Avanzo di gestione	»	2.631.646, 39
	L.	16.567.850, 80

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

ATTIVO.

1. Delegazioni a garanzia dei prestiti in cartelle ordinarie 4 per cento – importo di quelle da scadere	L.	186.935.399, 22
2. Annualità a garanzia del prestito in cartelle speciali 3,75 per cento "Roma" passate a carico del Tesoro dello Stato – importo di quelle da scadere	»	188.653.342, 72
3. Delegazioni a garanzia dei prestiti in cartelle ordinarie 3,75 per cento – importo di quelle da scadere	»	120.149.178, 54
4. Bilancio dello Stato – quote di annualità a carico – importo di quelle da scadere	»	18.495, 57
5. Cassa depositi e prestiti – conti correnti { fruttifero	»	4.283.516, 81
{ infruttifero	»	3.891.351, 62
6. Mutuatari – conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 4 per cento – somme da versare	»	435.735, 04
7. Titoli di proprietà della gestione:		
Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	41.728.617, 59
Quota integrativa sottoscrizione prestito nazionale « Rendita 5 % »	»	4.551.079 —
8. Tesoro dello Stato – conto corrente	»	9.979, 91
9. Credito verso Case bancarie estere	»	30.583, 81
10. Diritti di bollo sui titoli in deposito presso il Tesoriere centrale del Regno rappresentanti cartelle ordinarie e speciali	»	42.282 —
11. Conto provvisorio delle cartelle ordinarie 4 per cento da alienare – capitale nominale delle cartelle emesse a favore della Sezione di credito non alienate	»	3.208.400 —
12. Mobili	»	1 —
	L.	553.937.962, 83

PASSIVO.

1. Mutuatari – conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 4 per cento – somme anticipate su delegazioni da scadere	L.	60.651, 98
2. Interessi attivi e provvigione da maturare compresi nelle delegazioni od a carico dello Stato sui prestiti in cartelle ordinarie 4 per cento	»	52.311.578, 73
3. Interessi attivi e provvigione da maturare compresi nelle annualità del prestito in cartelle speciali 3,75 per cento « Roma »	»	75.578.976, 38
4. Interessi attivi e provvigione da maturare compresi nelle delegazioni dei prestiti in cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	42.889.724, 71
5. Erario dello Stato – Imposta di ricchezza mobile compresa nelle delegazioni di prestiti in cartelle	»	16.894, 60
6. Cartelle ordinarie 4 per cento — capitale nominale di quelle vigenti	»	134.625.800 —
7. Titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 per cento « Roma » — capitale nominale di quelli vigenti	»	113.074.500 —
8. Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 per cento — Capitale nominale di quelli vigenti	»	77.260.000 —
9. Mutuatari – Conto somme ricavate dalla emissione delle cartelle ordinarie 4 per cento — rimanenza da erogare	»	1.020.769, 98
10. Cartelle ordinarie 4 per cento — competenze da pagare	»	8.390.036 —
11. Cartelle speciali 3,75 per cento « Roma » — competenze da pagare	»	992.621, 17
12. Cartelle ordinarie 3,75 per cento – competenze da pagare	»	4.405.587, 50
13. Mutuatari – interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati	»	68.143, 53
14. Creditori diversi	»	3.340, 61
15. Erario dello Stato — Imposta di ricchezza mobile sugli utili — rimanenza da versare	»	58.597, 62
16. Creditori per spese di amministrazione — residui da pagare	»	50.173, 42
17. Bilancio dello Stato — quote d'annualità a suo carico accantonate	»	16.156, 64
18. Direzione generale delle tasse sugli affari – conto diritti di bollo	»	42.282 —
19. Fondo di riserva	»	43.072.127, 96
	L.	553.937.962, 83

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV di valori dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

ATTIVO.

1. Titoli di rendita { capitale	L.	2.481.918.574, 16
{ interessi da riscuotere	»	14.625.379, 75
2. Cassa depositi e prestiti — Debito in conto corrente	»	7.683.141, 43
	L.	2.504.227.095, 34

PASSIVO.

3. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	»	2.504.227.095, 34
	L.	2.504.227.095, 34

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV degli Istituti di previdenza ferroviari.

ATTIVO.

Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario:

Titoli di rendita — Capitale	L.	609.553.867,76
Titoli di rendita — Interessi da riscuotere	»	11.233.485,99
Credito verso la Società delle strade ferrate meridionali	»	12.212.258,14
Credito verso la Società delle strade ferrate mediterranee	»	11.334.442,77
Mutui concessi all'azienda "Case economiche"	»	242.361.875,22
Mutui concessi dal Ministero delle comunicazioni alle cooperative edilizie ferroviarie	»	149.797.809,64
Fondi somministrati alle cooperative fra il personale ferroviario per la costruzione di case economiche o popolari	»	1.898.565,58
Mutui contro cessione del quinto dello stipendio dei ferroviari	»	154.244.413,65
Mutuo alle Ferrovie dello Stato per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma	»	7.805.120,82
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti	»	64.828.024,36
Fondi speciali:		
Titoli — Capitale	»	167.267.235,50
Titoli — Interessi da riscuotere	»	3.475.579,70
Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie	»	26.216.055,95
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	»	5.034.438,67
	L.	1.467.263.173,75

PASSIVO.

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:

Patrimonio	L.	1.265.269.863,93
Fondi speciali:		
Patrimonio	»	201.993.309,82
	L.	1.467.263.173,75

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV dei Monte-pensioni per gli insegnanti elementari.

ATTIVO.

1. Numerario in cassa	L.	2.787.789,71
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	475.307.180,95
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	36.204.073,58
4. Titoli di Stato — Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	622.209.896,80
4. Titoli di Stato — Quota integrativa sottoscrizione prestito nazionale «Rendita 5%» dedotto l'importo dei premi sul redimibile 3,50 %	»	78.920.124 —
5. Titoli garantiti dallo Stato	»	136.018.270 —
6. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti	»	78.609.478,24
7. Conto corrente della Cassa DD. e PP. per mutui alle Cooperative edilizie (capitale) ai sensi del R. d. legge 13 febbraio 1927, n. 201	»	—
8. Conto corrente della Cassa DD. PP. per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi del R. d. l. 13 giugno 1926, n. 1064	»	463.527.666,29
9. Conto corrente per mutuo all'I.N.C.I.S. (capitale) ai sensi del R. d. 3 agosto 1918 n. 2000	»	1.602.371,05
10. Contributi da riscuotere	»	935.823,19
11. Interessi rimasti da riscuotere — sui titoli di Stato	»	563.662,25
— sui titoli garanti dallo Stato	»	2.979.023,72
— sul c/c fruttifero col Tesoro	»	—
— sui prestiti ceduti al Monte dalla Cassa DD. PP.	»	—
— sul c/c per mutui alle Coop. Edilizie ai sensi del R. d. l. 13 febbraio 1927, n. 101	»	—
— sui prestiti concessi agli enti vari ai sensi del R. d. l. 13 giugno 1926, n. 1064	»	18.548.604,78
— sul mutuo concesso all'I.N.C.I.S. ai sensi del R. d. 3 agosto 1928, n. 2000	»	—
12. Mobili	»	1 —
13. Ordini di riscossione da introitare	»	12.361.891,98
14. Ministero Educazione Nazionale — Interessi e quote di spese d'amministrazione a suo carico pel servizio delle pensioni del cessato regime austro-ungarico	»	83.495 —
15. Quote di pensioni e indennità e riserve matematiche a carico enti	»	20.825.735,22
16. Ministero Educazione Nazionale — Contributo straordinario per integrazione riserve matematiche	»	—
17. Crediti diversi	»	13.689.121,24
18. Ritenuta 2 % sulle pensioni maturate da introitare	»	2.423.425,40
	L.	1.967.597.637,40

PASSIVO.

1.	Tesoro dello Stato — Pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare	L.	34.988.064,25
2.	Mandati inestinti	»	15.507.647,56
3.	Versamenti volontari e relativi interessi	»	3.977.967,29
4.	Contributi versati anticipatamente o oltre il dovuto	»	828.866,60
5.	Rimborso di contributi erroneamente posti a carico di enti	»	—
6.	Rimborso di quote di pensioni o indennità non dovute dagli enti	»	—
7.	Assegni vitalizi conferiti dal Monte, da corrispondere	»	71.138.093,92
8.	Indennità conferite dal Monte da pagare	»	549.321,28
9.	Spese di amministrazione impegnate e da pagare	»	312.068,47
10.	Imposta di ricchezza mobile, complementare e tassa di bollo dovute all'erario	»	10.951.069,45
11.	Debiti diversi	»	87.659,09
12.	Ritenuta 2% sulle pensioni maturate da versare	»	2.423.425,40
13.	Patrimonio netto	»	1.826.833.451,09
		L.	1.967.597.637,40

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli insegnanti elementari.

ATTIVO.

1.	Numerario in cassa	L.	3.245.651,82
2.	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	4.457.597,82
3.	Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	1.378.339,43
4.	Titoli di Stato { Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	6.100.924,58
	Titoli di Stato { Quota integrativa sottoscrizione al prestito nazionale « Rendita 5% »	»	867.750 —
5.	Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	164.498,52
6.	Contributi da riscuotere	»	184.008,90
7.	Interessi rimasti da riscuotere { sui titoli di Stato	»	179,30
	Interessi rimasti da riscuotere { sui prestiti a provincie e a comuni	»	—
	Interessi rimasti da riscuotere { sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	—
8.	Immobili — Edificio convitto Fano	»	449.025,85
9.	Ordini di riscossione da introitare	»	212.524,64
10.	Crediti diversi	»	5.090 —
		L.	17.065.590,86

PASSIVO.

1.	Tesoro dello Stato — Pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare	L.	583.830,50
2.	Mandati inestinti	»	1.071.827,15
3.	Contributi versati anticipatamente o erroneamente	»	20.889,50
4.	Mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per gli orfani degli insegnanti	»	103.826,97
5.	Debiti diversi	»	39.974,09
6.	Ritenute da versare all'Erario o ad altri enti	»	1.187,52
7.	Patrimonio netto	»	15.244.055,13
		L.	17.065.590,86

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

ATTIVO.

1. Numerario in cassa		L.	1.295.148, 74
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato		»	145.695.034, 12
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato		»	6.386.470, 22
4. Titoli di Stato	Prestito nazionale « Rendita 5 % »: Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	115.554.135, 60
	Quota integrativa sottoscrizione prestito predetto dedotto l'importo della quota residua del premio di conversione e dei premi sul redimibile 3,50 %	»	11.421.380 —
	Buoni del Tesoro	»	9.900.000 —
	Debito redimibile 4,75 %	»	1.350.000 —
	Prestito redimibile 3,50 %	»	—
5. Titoli garantiti dallo Stato		»	18.844.300 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti all'Istituto dalla Cassa DD. e PP.		»	29.021.556, 37
7. Conto corrente con la Cassa DD. e PP. per mutui ad enti ai sensi del R. D. L. 13 giugno 1926, n. 1064		»	130.191.397, 85
8. Contributi da riscuotere		»	3.860.350, 19
9. Sussidio governativo		»	125.000 —
10. Interessi da riscuotere	sul prestito nazionale « Rendita 5 % »	»	—
	sul prestito redimibile 3,50 %	»	—
	sui buoni del Tesoro	»	150.000 —
	sulle cartelle del credito comunale e provinciale	»	359.958, 24
	sulle obbligazioni del debito redimibile 4,75 %	»	16.031, 25
	sul conto corrente mutui ad enti	»	5.571.773.11
	sul conto corrente fruttifero col Tesoro	»	—
11. Mobili		»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare		»	7.709.282, 12
13. Quote di pensione e indennità a carico di enti		»	151.703 —
14. Credito verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale per somme versate in meno		»	1.980, 40
15. Crediti diversi		»	182.490, 57
16. Ritenuta 2 per cento sulle pensioni maturate da introitare		»	368.413, 25
		L.	488.156.406, 03

PASSIVO.

1. Tesoro dello Stato — Pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare	L.	5.965.407, 82
2. Conto corrente con Banco di Sicilia	»	4.425.637, 52
3. Conto Corrente con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele	»	1.604.113, 64
4. Mandati inestinti	»	6.744.903, 46
5. Versamenti volontari	»	598.881, 83
6. Contributi versati anticipatamente o oltre il dovuto	»	188.342, 72
7. Rimborso di quote di pensione e di indennità non dovute dagli enti	»	—
8. Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza da pagare	»	4.184.290, 03
9. Indennità da pagare	»	31.055 —
10. Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	82.038, 72
11. Imposta di ricchezza mobile, complementare; e tassa di bollo da versare all'Erario	»	1.983.481, 23
12. Debiti verso le Sezione di R. Tesoreria provinciale per somme versate in più	»	112, 10
13. Debiti diversi	»	67.155, 93
14. Ritenuta 2 per cento sulle pensioni rimasta da versare	»	368.413, 25
15. Patrimonio netto	»	461.912.572, 73
	L.	488.156.406, 03

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV della Cassa di previdenza (stralcio) del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

ATTIVO.

1. Numerario		L.	139.211,65
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato		»	1.238.602,52
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato		»	81.402,77
4. Titoli di Stato	Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	7.862.332,44
	Quota integrativa sottoscrizione prestito nazionale «Rendita 5 %» dedotto l'importo della quota residua del premio di conversione e dei premi sul redimibile 3,50 %	»	802.470 —
5. Titoli garantiti dallo Stato		»	931.000 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e provincie ceduti all'Istituto della Cassa DD. e PP.		»	761.851,50
7. Conto corrente con la Cassa DD. e PP. per mutui diretti ed enti ai sensi del D. L. 13 giugno 1926, n. 1064		»	337.944,57
8. Interessi da riscuotere	sul conto corrente mutui ad enti diversi	»	15.585,18
	sui prestiti ceduti dalla Cassa DD. e PP.	»	—
	sui titoli di Stato	»	—
	sui titoli garantiti dallo Stato	»	19.201,25
	sul conto corrente fruttifero	»	—
9. Mobili		»	1 —
10. Ordini di riscossione da introitare		»	346.701 —
11. Crediti diversi		»	5,50
		L.	12.586.309,38

PASSIVO.

1. Tesoro dello Stato — Pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria, provinciale da rimborsare		L.	49.057 —
2. Mandati inestinti		»	428.222,75
3. Indennità da pagare		»	319.616,93
4. Spese d'amministrazione da pagare		»	557,03
5. Debito per ritenute a garanzia di lavori		»	132.332,25
6. Debiti diversi		»	58,56
7. Patrimonio netto	del conto speciale dei versamenti per ritenute a garanzia di lavori	»	—
	della gestione della Cassa di Previdenza	»	11.656.464,86
		L.	12.586.309,38

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV della Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali.

ATTIVO.

1. Numerario in cassa		L.	1.323.406,81
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato		»	323.087.908,45
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato		»	4.967.714,68
4. Titoli di Stato	Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	252.448.639,85
	Quota integrativa sottoscrizione prestito nazionale «Rendita 5 %» dedotto l'importo della quota residua del premio di conversione e dei premi sul redimibile 3,50 %	»	26.390.330 —
5. Titoli garantiti dallo Stato		»	48.854.450 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni ed a provincie ceduti all'Istituto dalla Cassa DD. e PP.		»	27.855.666,49
7. Conto corrente colla Cassa DD. e PP. per mutui alle Cooperative edilizie (capitale) ai sensi D. L. 13 febbraio 1927, n. 201		»	—
8. Conto corrente colla Cassa DD. e PP. per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi D. L. 13 giugno 1926, n. 1064		»	257.133.831,25
9. Contributi da riscuotete		»	5.608.330,21
10. Interessi da riscuotere	sui titoli di Stato	»	101.027,50
	sui titoli garantiti dallo Stato	»	1.333.232,25
	sul conto corrente fruttifero col Tesoro	»	—
	sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa DD. e PP.	»	—
	sul conto corrente per mutui alle Cooperative edilizie (R. D. L. 13 febbraio 1927, n. 201)	»	—
	sul conto corrente per mutui diretti agli enti (R. D. L. 13 giugno 1926, n. 1064)	»	10.602.212,76
11. Mobili		»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare		»	17.217.981,25
13. Quote di pensioni e indennità e riserve matematiche a carico di altri enti		»	168.571,88
14. Credito verso le Sezioni di Tesoreria provinciale per somme versate in meno		»	131.214,39
15. Crediti diversi		»	108.708,59
16. Ritenuta 2 % sulle pensioni maturate da introitare		»	—
		L.	977.333.227,36

PASSIVO.

1. Tesoro dello Stato — Pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare	L.	4.365.860,07
2. Mandati inestinti	»	12.756.275,73
3. Versamenti volontari	»	643.835,88
4. Contributi versati anticipatamente o oltre il dovuto	»	482.214,35
5. Rimborso di contributi erroneamente posti a carico di enti diversi	»	—
6. Rimborso di quote di pensione e indennità non dovute dagli enti	»	—
7. Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di Previdenza rimasti da pagare	»	2.739.272,70
8. Indennità rimaste da pagare	»	487.422,28
9. Spese d'amministrazione impegnate da pagare	»	138.943,25
10. Imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo da versare all'Erario	»	1.279.299,05
11. Debiti verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale per somme versate in più	»	—
12. Debiti diversi	»	—
13. Ritenuta 2% sulle pensioni maturate rimasta da versare	»	—
14. Patrimonio netto	»	954.440.104,02
	L.	977.333.227,36

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

ATTIVO.

1. Numerario in cassa	L.	1.082.884,80
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	405.324.208,95
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	3.617.621,96
4. Titoli di Stato — Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	166.356.113,18
4. Titoli di Stato — Quota integrativa sottoscrizione prestito nazionale «Rendita 5%» dedotto l'importo della quota residua del premio di conversione e dei premi sul Redimibile 3,50%	»	16.746.460 —
5. Titoli garantiti dallo Stato	»	44.023.200 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti all'Istituto dalla Cassa DD. e PP.	»	15.490.247,24
7. Conto corrente con la Cassa DD. PP. per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi del R. D. L. 13 giugno 1926, n. 1064	»	182.597.117,53
8. Contributi da riscuotere	»	5.931.008,49
9. Interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	94.691,25
9. Interessi da riscuotere — sui titoli garantiti dallo Stato	»	1.326.009 —
9. Interessi da riscuotere — sul conto corrente fruttifero col Tesoro	»	—
9. Interessi da riscuotere — sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	—
9. Interessi da riscuotere — sul conto corrente per mutui diretti agli enti	»	7.394.206,40
10. Mobili	»	1 —
11. Ordini di riscossione da introitare	»	13.070.250,33
12. Quote di pensione e d'indennità e riserve matematiche a carico di enti	»	51.191 —
13. Crediti verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale per somme versate in meno	»	41.147,59
14. Crediti diversi	»	—
15. Ritenuta 2% sulle pensioni maturate da introitare	»	—
	L.	863.106.349,75

PASSIVO.

1. Tesoro dello Stato — Pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare	L.	3.264.144,04
2. Mandati inestinti	»	8.056.093,98
3. Versamenti volontari	»	542.254,90
4. Contributi versati anticipatamente o oltre il dovuto	»	99.293,50
5. Rimborso di contributi erroneamente posti a carico di enti diversi	»	—
6. Rimborso di quote di pensioni e di indennità non dovute dagli enti	»	—
7. Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza	»	1.121.677,44
8. Indennità da pagare	»	327.808,59
9. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	153.419,02
10. Imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo da versare all'Erario	»	547.427,49
11. Debiti verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale per somme versate in più	»	—
12. Debiti diversi	»	106.669,03
13. Ritenuta 2% sulle pensioni maturate da versare	»	—
14. Patrimonio netto	»	848.887.560,95
	L.	863.106.349,75

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

ATTIVO.

Voce			Importo
1. Numerario in cassa		L.	207.079, 68
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato		»	5.050.030, 79
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato		»	1.147.853, 44
4. Titoli di Stato	Valore d'inventario al netto della quota integrativa di cui appresso	»	24,895.738, 87
	Quota integrativa sottoscrizione prestito nazionale «Rendita 5%» dedotto l'importo della quota residua del premio di conversione e dei premi sul redimibile 3,50	»	2.745.470 —
5. Titoli garantiti dello Stato		»	1.773.800 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti all'Istituto della Cassa depositi e prestiti		»	1.873.075, 97
7. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad enti (Capitale) ai sensi del D. L. 13 giugno 1926, n. 1064		»	15.534.455, 73
8. Contributi da riscuotere		»	610.222, 38
9. Quote d'integrazione delle riserve matematiche dovute dal Ministero della Giustizia		»	383.551, 95
10. Interessi da riscuotere	sui titoli di Stato	»	—
	sui titoli garantiti dallo Stato	»	34.433, 50
	sul conto corrente fruttifero col Tesoro	»	—
	sul conto corrente per mutui diretti agli enti	»	709.338, 39
11. Mobili		»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare		»	1.170.002, 43
13. Crediti verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale per somme versate in meno		»	2.678, 45
14. Crediti diversi		»	—
15. Ritenuta 2% sulle pensioni maturate da introitare		»	—
		L.	56.137.732, 58

PASSIVO.

Voce		Importo
1. Tesoro dello Stato — Pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare	L.	961.922, 43
2. Mandati inestinti	»	1.379.897, 09
3. Versamenti volontari	»	132.425, 42
4. Capitali riservati	»	103.474, 51
5. Contributi da versare dll'Opera di previdenza impiegati civili dello Stato	»	83.038, 13
6. Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza	»	630.087, 95
7. Indennità da pagare	»	25.575, 94
8. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	52.363, 09
9. Imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo da versare all'Erario	»	353.845, 03
10. Debito verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale per somme versate in più	»	—
11. Debiti diversi	»	37.295, 96
12. Ritenuta 2% sulle pensioni maturate da versare	»	—
13. Patrimonio netto	»	52.377.807 —
	L.	56.137.732, 58

Situazione al 31 dicembre 1935-XIV dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e della Cassa sovvenzioni.

ATTIVO.

Voce			Importo
1. Numerario in cassa		L.	58.927, 15
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato		»	206.709, 95
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato		»	9.818.392, 69
4. Titoli di Stato	Prestito nazionale "Rendita 5%", valore d'inventario al netto dalla quota integrativa di cui appresso	»	125.642.883, 04
	Quota integrativa sottoscrizione prestito predetto, dedotto l'importo della quota residua del premio di conversione e dei premi sul redimibile 3,50%	»	12.579.750 —
	Consolidato 3,50 per cento (1906)	»	182.466, 20
	Debito redimibile 4,75 per cento	»	3.850.000 —
	Prestito redimibile 3,50% (1934)	»	—
5. Mutui concessi all'Istituto nazionale orfani (capitale)		»	409.644, 97
6. Mutui ad altri enti (capitale)		»	82.206.175, 10
7. Mobili		»	1 —
8. Interessi da riscuotere	sul prestito nazionale "Rendita 5%"	»	—
	sul consolidato 3,50 per cento (1906)	»	3.788, 75
	sulle obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento	»	45.718, 75
	sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	—
	sui mutui a enti diversi	»	3.648.497, 18
	sul prestito redimibile 3,50 per cento (1934)	»	—
9. Crediti diversi		»	63.579, 80
10. Ordini di riscossione sul consolidato da introitare		»	7.219.846, 57
11. Contributi da riscuotere		»	83.038, 13
		L.	246.019,419, 28

PASSIVO.

1.	Tesoro dello Stato — Pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale da rimborsare	L.	9.735.008,20
2.	Mandati inestinti	»	8.681.759,22
3.	Contributi da rimborsare	»	—
4.	Rate di assegni da pagare	»	1.248.543,19
5.	Assegni Cassa sovvenzioni da pagare	»	284.897,21
6.	Rate borse di studio da pagare	»	84.050 —
7.	Rette e spese accessorie da pagare	»	58.195,35
8.	Concorsi di assistenza sanitaria e cure marine e montane da pagare	»	94.446 —
9.	Spese d'amministrazione impegnate da pagare	»	58.873,74
10.	Debiti diversi	»	97.594,26
11.	Patrimonio netto	»	225.676.052,11
		L.	246.019.419,28

Il direttore capo della Ragioneria: A. SENESI.

Il direttore generale: BONANNI.

(6187)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 9 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato col R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930 n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1544, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 327, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922; a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; a 39 anni per i promossi di grado militare per merito di guerra, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi della causa fascista, nonchè per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od alle operazioni come sopra in Africa Orientale; a 43 anni per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare o invalidi di guerra o invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza, conseguita presso una università del Regno, oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una università quanto presso un istituto superiore del Regno;

3° certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

5° certificato penale generale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità

mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e la iscrizione al medesimo per l'anno XIV, oppure l'iscrizione per l'anno XIV ai Fasci giovanili di combattimento per i candidati di età inferiore ai 21 anni.

I mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale sono esentati dalla presentazione di detto certificato.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista, deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaro, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere ratificato da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito stesso in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Nello stesso modo dovrà essere provata l'appartenenza al P.N.F. dei cittadini italiani residenti all'estero.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini Sammarinesi, residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso), 8, 9, 10, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi del bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; il certificato penale dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re; quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti, che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9, 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono produrre soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 7, 8, 9, 10, qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono, dalla quale risulti la loro qualità di ufficiale della M.V.S.N. in s. p.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età, di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima, allo spirare del termine stesso, non sia completa.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti.

Art. 4. — Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione, peraltro, può ammettere i candidati alle prove scritte con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5. — L'esame consisterà di 4 prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6. — La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 12 del decreto 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quello di cui al titolo 2° capo I, del citato R. decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dei Regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano nessun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo.

Coloro che, alla scadenza del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, ai sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, ridotto a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719. Ad essi competerà, inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari, nella misura e con le norme di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed ai citati Regi decreti-legge n. 561 del 1934 e 1719 del 1936.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Addis Abeba, addì 11 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.

Prove orali.

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Diritto commerciale.
2. Diritto corporativo.
3. Diritto pubblico e privato internazionale.
4. Scienza delle finanze.
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. Traduzione dal francese in italiano.
7. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
8. Nozioni di statistica teorica e applicata.

Addis Abeba, addì 11 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(6119)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a due posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato col R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719:

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati, il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio, al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trentacinque alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a trentanove anni per coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; a 44 anni per i promossi di grado militare per merito di guerra, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi della causa fascista, nonchè per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od alle operazioni come sopra in Africa Orientale; a 48 anni per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare o invalidi di guerra o invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola elementare o altro documento autentico atto a dimostrare che il candidato sappia leggere e scrivere. Inoltre l'aspirante può produrre ogni altro documento comprovante incarichi di fiducia eventualmente assolti, benemerenze civili, ecc.;

3° certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

5° certificato penale generale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni fisiche che possano menomare la abilità al servizio proprio del personale subalterno.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra, produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato «visita») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XIV, oppure l'iscrizione per l'anno XIV ai Fasci giovanili di combattimento per i candidati di età inferiore ai 21 anni.

I mutilati e gli invalidi di guerra e per la causa nazionale sono esentati dalla presentazione di detto certificato.

Da tale certificato dovrà, altresì, risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista, deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito stesso in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Nello

stesso modo dovrà essere provata l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini italiani residenti all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi, residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso), 8, 9, 10, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; il certificato penale dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re; quello di buona condotta dal Prefetto; il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti, che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Salve le disposizioni di leggi speciali, sono titoli di preferenza per l'ammissione l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato dello Stato.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima, allo spirare del termine stesso, non sia completa.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso, anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti.

Art. 4. — L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5. — E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di due funzionari di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 gennaio 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dei Regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde ai sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, ridotto a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 1561, ed aumentato a sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719. Ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari e con le norme di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed ai citati Regi decreti-legge n. 561 del 1934 e n. 1719 del 1936.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando di concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Addis Abeba, addì 11 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(6120)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione dei concorsi banditi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato apparsi nel « Supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262, in data 12 novembre 1936, sono incorsi alcuni errori che si rettificano come segue:

Concorso a 35 posti di allievo ispettore in prova fra ingegneri: pag. 3, al punto 4 dell'Avviso-programma, 1° capoverso, anzichè ... cosa incompleta *e* non conforme al vero, si deve leggere: ... cosa incompleta *o* non conforme al vero.

Concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie: pag. 13, al punto 1 dell'Avviso-programma, penultima riga, anzichè ... *laureati* in scienze forestali si deve leggere: ... *laurea* in scienze forestali.

Concorso a 70 posti di sottocapotecnico in prova: pag. 25, al punto 2° dell'Avviso-programma (paragrafo *f*), penultima riga, anzichè ... *procurare* si deve leggere: *produrre*.

Concorso a 70 posti di sottocapotecnico in prova: pag. 25, al punto 8 dell'Avviso-programma, capoverso 2°, anzichè *procederà* si deve leggere: *procedere*.

Concorso a 70 posti di sottocapotecnico in prova: pag. 26, al punto 3 del Programma di esame, anzichè ... chimica *economica*, si deve leggere: chimica *inorganica*.

Concorso a 70 posti di sottocapotecnico in prova: pag. 27, al penultimo comma delle Norme per le prove scritte, 2ª riga, anzichè *debbono* si deve leggere: *dopo*.

Concorso a 70 posti di sottocapotecnico in prova: nell'Allegato C, pag. 27, in calce, dopo la data, deve intendersi aggiunto: « Distinta dei documenti allegati alla presente domanda ».

Concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili: pag. 28, al punto 2 dell'Avviso-programma, paragrafo *a*), 5°, penultima riga, anzichè *perchè* iscritti, si deve leggere *purchè* iscritti.

Concorso a 60 posti di sorveglianti lavori in prova: pag. 42, il punto 1 va rettificato come segue: « L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 60 posti di sorvegliante lavori in prova ».

Concorso a 2 posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina: pag. 54, al punto 4 dell'Avviso-programma, ultimo capoverso, ultima riga, dopo « alcuna pretesa », deve intendersi aggiunta la parola « presente ».

Concorso a 500 posti di operai allievi fuochisti avventizi straordinari: pag. 59, al punto 2 dell'Avviso-programma paragrafo *a*), 1°, dopo « operazioni », deve intendersi aggiunta la parola « militari ».

Concorso a 500 posti di operai allievi fuochisti avventizi straordinari: pag. 59, al punto 2 dell'Avviso-programma, paragrafo *a*), 3°, 3ª riga, dopo « di cui » deve intendersi aggiunta la parola « ai »

Concorso a 500 posti di operai allievi fuochisti avventizi straordinari: pag. 59, al punto 2 dell'Avviso-programma, quart'ultimo capoverso, 3ª riga, anzichè *o documenti* si deve leggere *e documenti*.

Concorso a 500 posti di operai allievi fuochisti avventizi straordinari: pag. 60, al punto 10 dell'Avviso-programma, comma 4°, prima riga, in luogo di *quella* si deve leggere *quelli*.

(6192)

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice per il concorso a quattro posti di levatrice di condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 aprile 1935-XIII, Commissione nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV, al n. 150, che ha svolto i suoi lavori presso la R. Prefettura di Pisa;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione medesima e ritenuta la regolarità delle operazioni svoltesi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente delle candidate al concorso per quattro posti di levatrice di condotta in questa Provincia vacanti al 30 aprile 1935-XIII, graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice di cui in narrativa:

1. Livia Borelli di Pietro, con punti 52,638/100.
2. Minerva Bresci di Amerigo nei Fabbri, con punti 51,559/100.
3. Nella Del Frate di Raffaello nei Frizza, con punti 51,306/100.
4. Vittoria Barilli di Enrico, con punti 48,175/100.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi nell'Albo pretorio di questa R. Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: LE PERA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio precedente decreto di pari data e di pari numero con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per i quattro posti di levatrice di condotta vacanti in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Visto il bando di concorso in data 31 maggio 1935-XIII, al n. 7, Divisione di sanità, da cui risultano le quattro sedi messe a concorso;

Viste le domande presentate dalle candidate al concorso e l'ordine di preferenza, indicato da ciascuna di esse delle sedi per le quali intendevano di concorrere;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I posti messi a concorso e di cui in narrativa sono come di seguito assegnati:

la condotta ostetrica di Montevettolini (Monsummano) è assegnata alla signorina Livia Borelli di Pietro;

la condotta ostetrica di Marliana capoluogo, o prima, è assegnata alla signora Minerva Bresci di Amerigo ne' Fabbri;

la condotta ostetrica di Momigno (Marliana) è assegnata alla signora Nella Del Frate di Raffaello ne Frizza;

la condotta ostetrica di Val di Forfora o terza di Piteglio (Piteglio) è assegnata alla signorina Vittoria Barilli di Enrico.

E fatta salvo, s'intende l'applicazione eventuale delle disposizioni contenute nell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi nell'Albo pretorio di questa Regia prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

(6096) *Il prefetto*: LE PERA.

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Butera, Mussomeli, Marianopoli-Villalba (consorzio);

Vista la graduatoria di rito proposta all'approvazione;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie (R. decreto 11 marzo 1935, n. 281);

Decreta:

Approvare la seguente graduatoria dei candidati al concorso, riconosciuti idonei:

1. Dott. Cancilleri Filippo fu Giuseppe . . punti 13,66/50
2. » Sicilia Giovanni di Luigi . . . » 10,44/50
3. » Campisi Paolo di Luigi . . . » 9,33/50
4. » Capuano Giovanni di Pietro . . . » 8,88/50
5. » Arangio Antonino fu Corrado . . . » 7,44/50
6. » Alagona Ernesto di Antonino . . . » 6,33/50
7. » Floridia Pietro di Francesco . . . » 6,50
8. » Strazzeri Giuseppe fu Emilio . . . » 5,88/50
9. » Maida Carmelo fu Alessandro . . . » 5/50
10. » Ragusa Calogero di Salvatore . . . » 3,66/50
11. » Parisi Bartolomeo di Vincenzo . . . » 3,33/50

Caltanissetta, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale viene approvata, ai sensi dell'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, la graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Butera, Mussomeli, Marianopoli-Villalba (consorzio);

Ritenuto che, in ottemperanza allo stesso articolo devesi provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, art. 55;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei suddetti Comuni:

1. Dott. Cancilleri Filippo al posto vacante a Butera.
2. Dott. Sicilia Giovanni al posto vacante a Mussomeli.
3. Dott. Campisi Paolo al posto vacante a Marianopoli-Villalba.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura ed agli Albi dei Comuni predetti.

Caltanissetta, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6097)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Vista la rinuncia del dott. Magaldi Giuseppe al posto di Montasola del comune di Cottanello;

Considerato che il dott. Micozzi Ferri Paolo è rinunziatario al concorso per non aver preso servizio al posto assegnatogli di Longone Sabino;

Tenuto conto delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso da parte dei concorrenti dott. Spano Salvatore e Giornetti Antonio, dichiarati idonei in graduatoria;

Visti i precedenti decreti n. 9655 del 3 agosto 1936 e n. 11559 del 5 settembre 1936;

Decreta:

1. Il posto del comune di Cottanello (Montasola) è assegnato al dott. Spano Salvatore.

2. Il posto di Longone Sabino è assegnato al dott. Giornetti Antonio.

3. I podestà di Cottanello e di Longone Sabino sono incaricati del presente decreto, ciascuno per la sua parte, a mezzo di regolare deliberazione.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 9 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6121)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.